



TRIBUNALE DI POTENZA
2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del IV.XII.XX;

rilevato che a tale udienza, svoltasi in presenza anche al fine di giungere alla eventuale definizione transattiva della controversia (cfr. ult. cpv. delle note scritte dell'I.VII.XX), gli attori hanno evidenziato che le trattative volte al bonario componimento della vertenza, coltivate dalle parti anche in pendenza del giudizio, non erano giunte a buon fine, chiedendo pertanto al Tribunale di verificare se sussistessero i presupposti per formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c.;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio e ritenuto che, allo stato degli atti e impregiudicata ogni eventuale e diversa successiva valutazione, la richiesta meriti accoglimento, in quanto, esaminando complessivamente :

- (i) la natura del giudizio,
- (ii) la fase in cui attualmente pende e
- (iii) le questioni ancora oggetto di contrapposizione fra le parti,

[nell'ambito della valutazione, discrezionale e multi-fattoriale, nonché esplicitamente prospettico-prognostica, rimessa al Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.], una soluzione conciliativa, suscettibile di evitare integralmente alle parti in lite tutti gli aggravii [tempi, costi e alea] legati all'eventuale prosieguo del giudizio, si palesa allo stato praticabile;

considerato, quanto ai primi due profili appena menzionati [sub (i) e sub (ii)], che:

- A) il presente giudizio in riassunzione, non ancora giunto in fase istruttoria [essendosi allo stato svolta, a seguito del mutamento del rito, solo la 1^o udienza ex art. 183 c.p.c., nonché il deposito delle memorie nell'ambito della c.d. appendice scritta prevista da tale disposizione], si pone in stretta continuità al precedente procedimento - avviato già nel XVII [incardinato presso la Corte d'Appello di Potenza e iscritto al n. V R.G.] e culminato con ordinanza ex art. 38 c.p.c. [datata XIII.V.XVIII]-, sicché, pur trattandosi di contenzioso già pendente da più di 3 anni, occorre osservare che la presente vicenda giurisdizionale non è stata ancora minimamente istruita nel merito;
- B) nell'ambito dell'odierno giudizio in riassunzione, poi, le prove richieste dalle parti nei già spirati termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., e, in particolare, le istanze di prova dichiarativa, risultano tutte parimente inammissibili [e ciò sia con riferimento alle richieste di prova testimoniale richieste del Comune (cfr. pag. 6 della 2^o memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.)], considerando che i capitoli formulati risultano vertere su

circostanze: (a) documentali [cfr. cap. 1) e 3)]; (b) generiche e non strettamente rilevanti ai fini del decidere [cfr. cap. 2)]; sia con riferimento a quelle *ex latere actoris* (giusta *relatio* a quelle già articolate – cfr. pag. 16 del ricorso in riassunzione e pagg. 15-16 del ricorso originario –), in quanto non formulate per il tramite di circostanze capitolate nei termini dell'art. 244 c.p.c.; non strettamente “indispensabili” ai fini del decidere - anche alla luce della produzione documentale già versata in atti - appaiono invece le richieste formulate ex artt. 210 e 213 c.p.c.);

- C) la natura strettamente tecnica del giudizio, infine, verosimilmente renderà necessario (ex artt. 61 e 191 c.p.c.) l'espletamento di apposito approfondimento peritale [rimesso in ogni caso alla valutazione discrezionale e non sindacabile del Tribunale: Cass. civ., 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. civ., 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20626; Cass. civ., 5 luglio 2007, n. 15219, nonché Cass. civ., 26 settembre 2006, n. 20820; Cass. civ., 14 febbraio 2006, n. 3187; Cass. civ., 2 dicembre 2005, n. 26264], con tempi e costi a carico delle parti, nonché con l'inevitabile alea fisiologicamente correlata a tale mezzo istruttorio, le cui risultanze [anche ove acquisteranno valore definitivo e dunque solo all'esito dei termini ex art. 195, co. 3, c.p., nonché di tutte le ulteriori integrazioni e/o richieste di chiarimenti che si rendessero necessarie] potrebbero non essere in ogni caso ritenute soddisfattive per alcuna delle parti in giudizio;

rilevato altresì, quanto al terzo dei predetti parametri [innanzi compendiato sub (iii), i.e l'effettivo perimetro della res controversa], che:

A) il contrasto *inter partes* risulta invero circoscritto solo ai profili squisitamente tecnicogiuridici della vicenda [risultando al contrario pacifici i termini strettamente fattuali di quest'ultima: v. all. 4-8 e 14 fasc. ricorso originario; pagg. 3 - sub 1.1., 2° cpv. - e 5 - sub 3.1., 3° cpv. - della comparsa di costituzione in riassunzione e infine pag. 2 - 2° e 3° punto - dell'all. 1 della parte convenuta];

B) nell'ambito dello scrutinio del difetto di giurisdizione, come eccepito dal Comune convenuto – quaestio iuris che peraltro dovrebbe essere necessariamente definita, anche a voler ipotizzare l'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 187, co. 3, e 279 c.p.c., solo previa riserva in decisione e conseguente emissione di sentenza ad hoc, pur se solo in rito [con ogni conseguente aggravio di tempi e costi per tutte le parti in lite] -, il Tribunale non potrà in ogni caso esimersi dal considerare che:

(i) nel pronunciamento della Corte d'Appello di Potenza all'origine dell'odierno procedimento, il Collegio, pur a fronte delle diverse eccezioni pregiudiziali e preliminari

articolate dal Comune convenuto nella propria comparsa del XXII.X.XVIII [con deduzione, già in tale sede, del difetto di giurisdizione – cfr. pag. 2, sub II, della comparsa di costituzione di questo giudizio – che qui pure si chiede di nuovamente scrutinare], ha ritenuto di “dichiara[re] la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale” (cfr. pag. 3 dell’all. 1 al ricorso in riassunzione), con provvedimento che non risulta essere stato poi gravato o contestato da alcuna parte;

(ii) a fronte di un tale pronunciamento, ormai definitivo e irrevocabile, spiega forza vincolante, in primo luogo, il pacifico *dictum* nomofilattico che ha sancito la “pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza” [v. in particolare Cass. civ., Sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29, che, ribadendo *l’ordo quaestionum* fra giurisdizione e competenza, ha altresì offerto sul piano motivazionale, un “più solido fondamento” a tale tradizionale insegnamento - cfr. spec. par. 4.1.-4.3 dello “Svolgimento del processo” – e ha poi precisato che il difetto di giurisdizione rimane astrattamente rilevabile solo ove la pronuncia sulla competenza sia gravata, anche ex artt. 42 o 43 c.p.c. – cfr. par. 5-5.1. della citata pronuncia -, come tuttavia pacificamente non avvenuto nel caso di specie]; nonché, in secondo luogo, l’ulteriore principio, anch’esso sancito dalle Sezioni Unite e costituente logico corollario a quanto precede, in virtù del quale “la pronuncia declinatoria della competenza presuppone, come antecedente logico-giuridico, l’affermazione positiva, ancorché implicita, della giurisdizione, avendo ad oggetto un accertamento subordinato, rispetto al quesito pregiudiziale relativo all’esistenza della potestas iudicandi del giudice adito”, sicché, in definitiva, “la parte che accetti la pronuncia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l’affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile)”, “rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della *translatio iudicii* conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente” (in questi termini, *ex multis*, Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2018, n. 33210);

C) quanto, poi, alla spiegata *exceptio praescriptionis* [compiutamente formulata dalla parte convenuta, peraltro, solo nella 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. pag. 3, sub 7), non potendo ritenersi sufficiente, a tal riguardo, il generico riferimento svolto nella comparsa in riassunzione (pag. 5, sub 3.1., 3° cpv.)], essa non appare suscettibile di assicurare un’immediata definizione della vicenda, giacché, anche ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile [e i connessi profili, in tema, e.g., di *dies a quo* e di termine prescrizione], occorrerebbe in ogni caso verificare la precisa consistenza di tutte le

posizioni giuridiche azionate in questa sede, stabilendo la natura dell'eventuale illecito [istantaneo, permanente o con effetti permanenti] perpetrato, e a tal fine risulterebbe quindi imprescindibile valutare la vicenda nel suo complesso, ricostruendone minuziosamente la compiuta evoluzione diacronica [anche considerando la divisione in fasi di cui al procedimento incardinato presso il Tribunale di Potenza e iscritto al n. IX R.G., culminato con pronuncia definitiva solo in data V.VII.XIII – cfr. all. n. 2 fasc. ricorso originario];

D) in ordine, infine, al merito della vicenda, deve osservarsi che, in ossequio ai principi generali, la prova, oltre che del danno-evento, altresì dei pregiudizi patiti (nel duplice e distinto profilo dell'anzianità e del quantum) grava sulla parte attrice, con un *onus probandi* non agevolmente integrabile e al quale non potrà in ogni caso impropriamente supplirsi mediante l'accertamento peritale di cui pure, come innanzi rilevato, potrebbe disporsi l'espletamento [considerato che tale mezzo istruttorio, volto ad ausiliare il Tribunale nello scrutinio di questioni strettamente tecniche, "non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume": cfr., ex multis, Cass. civ., 7 giugno 2019, n. 15521; Cass. civ., 15 dicembre 2017, n. 30218];

rilevato che, alla luce del complesso di tali considerazioni e ferma ogni valutazione strettamente afferente al merito della vicenda [che in questa sede non può evidentemente compiersi], risulta opportuno – in questa limitata prospettiva transattivo-conciliativa – formulare, nei termini di cui al dispositivo, una proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c. [articolata sulla base dell'apprezzamento, al contempo analitico e sintetico, di tutti gli elementi invero già emergenti per *tabulas*, nonché della valutazione di tutti i dati rilevanti, fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le richieste formulate dalle parti, la natura dei reciproci interessi, la consistenza delle rispettive prospettazioni e allegazioni documentali, la normativa applicabile, il valore stimato del fondo - cfr. pag. 13 dell'all. 2 fasc. ricorso originario -, la sua complessiva estensione – cfr. ancora all. 12, pag. 4, nonché all. 4-5 fasc. ricorso originario -, l'area invece interessata dall'occupazione da parte dell'Amministrazione Comunale - cfr., fra i documenti, ancora all. 4-5 fasc. ricorso originario, nonché, fra le deduzioni, par. sub 6) del ricorso originario e sub 3.1) della comparsa in riassunzione -], fermo che la soluzione proposta è ovviamente altresì legata alle "reciproche concessioni" cui le parti si impegnano in ogni ipotesi di definizione bonaria delle vertenze e che essa rimane in ogni caso rivisitabile dalle parti stesse, stante la loro permanente facoltà di definire in via bonaria anche *aliunde* la controversia, nei termini dalle stesse ritenuti più congrui e nell'esercizio della loro incompressibile autonomia negoziale;

P.Q.M.

- **RIGETTA** tutte le istanze di prova formulate dalle parti, riservandosi sulla necessità di eventuale espletamento di un approfondimento peritale nei termini e con i quesiti che si riterranno più opportuni;

- **FORMULA** alle parti la seguente proposta ex art. 185 *bis* c.p.c.: “abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, rinuncia degli attori all’azione e obbligo di corresponsione in loro favore da parte del Comune resistente, al solo fine conciliativo, senza alcuna ammissione di responsabilità e a definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa comunque rinveniente dai titoli in atti e relativi all’area oggetto di causa – sita in Galles e identificata in una parte del fondo contraddistinto in N.C.T. al fg. x, p.lla III , della somma onnicomprensiva di € 12.500,00”;

- **CONSENTE** alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui, fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione della loro condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.;

- **RINVIA**, per la verifica e l’emissione di tutti i provvedimenti consequenziali, all’udienza del XVIII.VI.XXI

Si comunichi alle parti.

Potenza, VI. I.XXI

Il Giudice
VVVVV